

# Regolamento d'esame Concernente l'esame professionale di Sorvegliante dell'acquedotto

Modifica del 17 LUG 2013

---

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 cpv 2 della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002<sup>1</sup>,

*decreta:*

I

Il regolamento d'esame concernente l'esame professionale di Sorvegliante dell'acquedotto del 2 maggio 2007 viene modificato nel seguente modo:

## **Titolo** **Regolamento d'esame concernente l'esame professionale di fontaniere/a**

8.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Brunnenmeister /-in mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Fontainier/-ière avec brevet fédéral**
- **Fontaniere/a con attestato professionale federale**

Quale traduzione del titolo in lingua inglese è consigliata la formula: „Water Supply Operator with Federal Diploma of Professional Education and Training“.

---


<sup>1</sup> SR 412.10

II

Questa modifica entra in vigore retrospettivamente per il 1.10.2012.

Zurigo/Seuzach, il 20 giugno 2013

**SOCIETÀ SVIZZERA DELL'INDUSTRIA DEL GAS E DELLE ACQUE**

Il Presidente  
  
Mauro Sua


Il Direttore  
  
Dr. Anton Kilchmann


**ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI FONTANIERI**

Il Presidente  
  
Ulrich Hugli

Il Segretario  
  
Martin Trepp

**ASSOCIAZIONE SVIZZERA E DEL LIECHTENSTEIN DELLA TECNICA DELLA COSTRUZIONE**


Il Presidente centrale  
  
Peter Schilliger

Il Direttore  
  
Hans-Peter Kaufmann

Questa modifica è stata accettata.

Berna, 17 LUG 2013

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI

  
Jean-Pascal Lüthi  
Capodivisione Formazione professionale di base e superiore

# REGOLAMENTO

dell'

## **esame di professione di Sorvegliante dell'acquedotto**

---

Visto l'articolo 28 .cpv 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame.

### **1 DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **1.1 Scopo dell'esame**

Il Fontaniere è responsabile della sicurezza nella gestione degli impianti per la distribuzione dell'acqua, l'alimento più importante, e ne garantisce la qualità conformemente alle prescrizioni legislative.

Mediante l'esame viene stabilito se il candidato possiede le necessarie capacità e conoscenze professionali per ricoprire il ruolo di specialista in veste di responsabile per la gestione, il funzionamento e il controllo degli impianti di un'azienda di distribuzione dell'acqua potabile

#### **1.2 Organo responsabile**

1.2.1 Le seguenti organizzazioni del mondo del lavoro costituiscono l'organo responsabile:

- Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque, SSIGA
- Associazione svizzera dei fontanieri (SBV)
- Associazione svizzera-liechtensteinese della tecnica d'edifici, suissetec

1.2.2 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

### **2 ORGANIZZAZIONE**

#### **2.1 Composizione della commissione d'esame**

2.1.1 Lo svolgimento dell'esame é affidato a una commissione d'esame composta da 9 - 11 membri, nominata dalla commissione generale per la formazione professionale della SSIGA per un periodo di tre anni.

Le organizzazioni responsabili sono rappresentate nella commissione d'esame. Nella composizione della commissione d'esame, sono tenute in dovuta considerazione anche le regioni linguistiche in maniera appropriata.

2.1.2 Il presidente o la presidente della commissione d'esame viene nominato/a dal comitato della SSIGA. Inoltre, la commissione d'esame si autocostituisce. Essa può deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza. A parità di voti, quello del presidente o della presidente è determinante.

## **2.2 Compiti della commissione d'esame**

### **2.21 La commissione d'esame**

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame;
- b) fissa le tasse d'esame secondo la regolamentazione delle tasse del 31.12.1997 dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
- c) fissa la data e il luogo d'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso;
- f) nomina e impiega i periti;
- g) decide l'ammissione all'esame come pure l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) decide il rilascio dell'attestato professionale;
- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide il riconoscimento delle prestazioni compiute in relazione ad altri titoli;
- l) rende conto alle istanze superiori e all'UFFT della sua attività;
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità.

2.22 La commissione d'esame può delegare taluni compiti e il disbrigo amministrativo alla segreteria del SSIGA.

## **2.3 Notifica al pubblico / Vigilanza**

2.31 L'esame ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.32 L'UFFT riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

## **3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE**

### **3.1 Pubblicazione**

3.11 L'esame è pubblicato almeno 5 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve perlomeno indicare:

- le date dell'esame
- la tassa d'esame
- il recapito per l'iscrizione
- il termine d'iscrizione.

### **3.2 Iscrizione**

L'iscrizione include:

- a) un riepilogo della formazione assoluta e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- c) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati;
- d) la copia di un documento d'identità con fotografia.

### **3.3 Ammissione all'esame**

3.31 È ammesso all'esame chi:

- a) è in possesso di un attestato di capacità o un documento equivalente e
  - dispone di almeno 3 anni d'esperienza pratica in un'azienda di distribuzione dell'acqua potabile, o
  - dispone di almeno 3 anni d'esperienza pratica in una organizzazione privata che assume la responsabilità della distribuzione dell'acqua potabile

oppure

- b) può dimostrare un'attività di pratica di almeno 5 anni in un'azienda di distribuzione dell'acqua potabile o in una organizzazione privata che assume la responsabilità della distribuzione dell'acqua potabile.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41.

3.32 UFFT decide l'equipollenza dei diplomi conseguiti all'estero.

3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici, specificando l'autorità di ricorso e il termine di presentazione del ricorso.

### **3.4 Spese**

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma della sua ammissione. L'eventuale contributo alle spese per il materiale verrà percepito in separata sede.

3.42 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame per motivi validi, sarà rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.

3.43 Il mancato superamento dell'esame non dà diritto al rimborso della tassa.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti verrà fissata dalla commissione d'esame, di caso in caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 La stesura dell'attestato professionale e l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro sono soggette a una tassa. Detta tassa è a carico delle candidate e candidati.

3.46 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame sono a carico dei candidati.

## **4 SVOLGIMENTO**

### **4.1 Convocazione**

4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno quindici candidati adempiono alle condizioni d'ammissione.

4.12 Le persone candidate hanno diritto ad essere esaminate in una delle tre lingue ufficiali italiano, francese o tedesco.

- 4.13 Le persone candidate sono convocate almeno 14 giorni prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:
- il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame come pure dei mezzi ausiliari che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
  - l'elenco dei periti.
- 4.14 Le contestazioni contro le esperte o gli esperti devono essere presentate e argomentate al presidente/alla presidente della commissione d'esame, entro almeno otto giorni, prima dell'inizio dell'esame. La/il presidente prenderà le decisioni necessarie.
- 4.2 Ritiro del candidato**
- 4.21 Un candidato può ritirare la propria iscrizione entro 4 settimane dall'inizio dell'esame.
- 4.22 Decorso questo termine il ritiro è ammesso soltanto per motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto;
  - malattia, infortunio o maternità;
  - lutto nella cerchia ristretta.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame i motivi del suo ritiro e giustificarli.
- 4.3 Esclusione**
- 4.31 È escluso dall'esame chi:
- utilizza mezzi ausiliari non autorizzati
  - infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
  - tenta di ingannare i periti.
- 4.32 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di dare l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha preso la sua decisione.
- 4.4 Sorveglianza degli esami, periti**
- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente, la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 Almeno due periti presenziano agli esami orali, valutano le prestazioni e determinano la nota di comune accordo.
- 4.43 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota di comune accordo.
- 4.44 I periti sono ricusati se sono parenti, oppure se sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato.
- 4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note**
- 4.51 In una riunione indetta al termine dell'esame, la commissione d'esame decide in merito al superamento dello stesso. Alla riunione è invitata la persona in rappresentanza dell'UFFT.
- 4.52 I parenti, coloro che sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato devono essere ricusati al momento della decisione dell'attribuzione dell'attestato professionale.

## **5 MODALITÀ**

### **5.1 Parti dell'esame**

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Genere d'esame	Durata
1 Conoscenze professionali di base	scritto	2 ore 00'
2 Conoscenze professionali specifiche	orale/ scritto	5 ore 30'
3 Amministrazione	orale/ scritto	2 ore 15'
4 Conoscenze catastali	orale/ scritto /pratico	3 ore 00'
5 Prevenzione degli infortuni	orale/ scritto	1 ora 00'
<b>Totale</b>		<b>13 ore 45'</b>

Quanto possa essere la durata per ogni parte d'esame scritta, orale o pratica, verrà precisata secondo le direttive inerenti al regolamento d'esame di cui al punto 2.21 lett. a.

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci ed eventualmente in sottovoci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione.

### **5.2 Contenuto**

5.21 Il contenuto dettagliato della materia d'esame è specificato nelle direttive inerenti al regolamento d'esame di cui al punto 2.21 lett. a.

5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale dispensa dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento.

## **6 VALUTAZIONE E NOTE**

### **6.1 Valutazione**

6.11 Le note delle voci e delle sottovoci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.2.

6.12 La nota di una parte d'esame è determinata dalla media delle note di tutte le voci in cui si suddivide. Essa è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame conseguita direttamente viene impartita conformemente al punto 6.2.

6.13 La nota della parte d'esame 2, conoscenze professionali specifiche, viene valutata il doppio.

6.14 La nota complessiva è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

### **6.2 Valore delle note**

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti. Come note intermedie sono ammessi soltanto i mezzi punti.

## **7 SUPERAMENTO E RIPETIZIONE DELL'ESAME**

### **7.1 Condizioni per il superamento dell'esame**

7.11 L'esame è superato, se né la nota complessiva né la nota della parte d'esame 2, conoscenze professionali specifiche, non siano inferiori al 4.0, se non c'è più d'una parte d'esame con una nota inferiore al 4.0 e se nessuna nota è inferiore al 3.0.

7.12 L'esame non è superato se il candidato

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) non si presenta pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame senza addurre motivi validi;
- d) dev'essere escluso dallo stesso.

### **7.2 Certificato d'esame**

La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:

- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva;
- b) il superamento o meno dell'esame;
- c) l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato l'attestato professionale.

### **7.3 Ripetizione dell'esame**

7.31 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.

7.32 La ripetizione si limita solo alle parti nelle quali non si sia ottenuta almeno la nota 5,0.

7.33 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

## **8 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA**

### **8.1 Titolo e pubblicazione**

8.11 Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale. Questo attestato è rilasciato dall'UFFT e porta le firme del direttore dell'UFFT e del presidente della commissione d'esame.

8.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Sorvegliante dell'acquedotto con attestato professionale federale**
- **Brunnenmeister/-in mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Fontainier/-ière avec brevet fédéral**

Per la traduzione inglese si raccomanda „*Water Supply Operator with Advanced Federal Certificate of Higher Vocational Education and Training*“.

8.13 I nominativi dei titolari di attestato professionale sono pubblicati e iscritti in un registro tenuto dall'UFFT, a disposizione del pubblico per consultazione. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legislazione sulla protezione dei dati.

### **8.2 Ritiro dell'attestato professionale**

8.21 L'UFFT può ritirare un attestato professionale conseguito illegalmente, con riserva di procedere penalmente.



- 8.22 La decisione dell'UFFT può essere impugnata entro 30 giorni dalla sua notifica presso il Tribunale amministrativo federale.
- 8.3 Diritto di ricorso**
- 8.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relativa all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere debitamente motivato e contenere le conclusioni del ricorrente.
- 8.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. Essa può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica presso il Tribunale amministrativo federale.

## **9 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME**

### **9.1 Onorari, rendiconto**

- 9.11 La SSIGA su proposta della commissione d'esame fissa gli onorari secondo i quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.
- 9.12 Le organizzazioni responsabili assumono le spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.
- 9.13 Per stabilire il contributo della Confederazione, al termine dell'esame viene inviato un rendiconto dettagliato all'UFFT, conformemente alle sue direttive.

## **10 DISPOSIZIONI FINALI**

### **10.1 Abrogazione del diritto vigente**

Il regolamento del 6 maggio 1998 concernente l'esame di professione di Sorvegliante dell'acquedotto con attestato professionale federale è abrogato.

### **10.2 Disposizioni transitorie**

- 10.21 Il primo esame dopo questa regolamentazione, avrà luogo al mese di maggio 2007.
- 10.22 I ripetenti o le ripetenti secondo il previgente regolamento del 6 maggio 1998 hanno la possibilità di ripetere l'esame una prima ed una seconda volta, però al più tardi entro l'anno 2010.

### **10.3 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'UFFT.

11 **EMISSIONE E APPROVAZIONE**

Zurigo/Seuzach, il 14 marzo 2007

SOCIETÀ SVIZZERA DELL'INDUSTRIA DEL GAS E DELLE ACQUE

Il Presidente



Dr. Kurt Rüegg

Il Direttore



Dr. Anton Kilchmann

ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI FONTANIERI

Il Presidente



Ulrich Hugi

Il Segretario



Martin Trepp


ASSOCIAZIONE SVIZZERA E DEL LIECHTENSTEIN DELLA TECNICA  
DELLA COSTRUZIONE

Il Presidente centrale



Peter Schilliger

Il Direttore



Hans-Peter Kaufmann

Il presente regolamento è approvato.

Berna, **02. MAI 2007**

UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA  
TECNOLOGIA

La Direttrice:



Dr. Ursula Renold